


6

**TRIBUNALE DI PADOVA
CANCELLERIA FALLIMENTI****Via Niccolò Tommaseo n. 55
Tel.: 049 8238125 Fax: 049 8236186****A.: AVV. LO PRESTI****Da: Cancelleria Fallimenti (St.61)****Fax: 0497398194****Data: 24 novembre 2010****Tel.: 0498364605****Pagg.: n. 4****Ogg.: comunicazione scioglimento riserva****ISTANZA N 240/10****RIGETTO N 498/10****Il sottoscritto Cancelliere, vista l'istanza di fallimento contro:****CASO.it
NI S.P.A.****Comunica**

Che Il Tribunale di Padova in persona del G.D. Dott. SANTINELLO, scioglie la riserva e rigetta l'istanza con decreto n. 498/2010 del 24/11/2010, vedi verbale allegato.
(Tribunale di Padova)

Padova li 24 novembre 2010**Il Cancelliere**



Tribunale Civile e Penale di Padova - Sez. I° Civile, composto

Dai Signori Magistrati:

1) Dott.ssa Caterina Santinello

Presidente Ref

2) Dott.ssa Nicoletta Loli

Giudice

3) Dott.ssa Caterina Zambotto

Giudice

Nei proc. n. 239 e 240 del 2010

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato il seguente

decreto

Letto il ricorso depositato in data 27.5.2010, rubricato al n. 239/2010, ed il contemporaneo ricorso depositato in pari data, iscritto al n. 240/10, riunito all'udienza del 12.11.2010 a l n. 239/10;

presa visione dei documenti allegati;

viste le memorie di costituzione della resistente e la documentazione allegata;

ritenuto che non sussistono nella fattispecie i requisiti per la dichiarazione di fallimento;

ritenuto infatti che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, la società

s.p.a. in liquidazione non versa in stato di insolvenza ex art.

premesse che quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. Cass. 14.10.2009, n. 21834);

rilevato che nel caso di specie dal bilancio annuale di liquidazione relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2008 risulta che il patrimonio della società in liquidazione consente di far fronte al pagamento delle obbligazioni;

rilevato invero che dal predetto bilancio emergono attività per complessivi € 7.000.340, di cui € 1.184.667 per rimanenze ed € 5.815.282 per crediti, là dove i debiti complessivi ammontano ad € 3.714.703, con un patrimonio netto positivo quindi di € 3.285.673;

considerato altresì che le istanze di fallimento sono state presentate sulla base di mere parcelle- pro forma, in mancanza quindi di titolo esecutivo e di qualsiasi tentativo di esecuzione forzata nei confronti del debitore;

rilevato che pacificamente il mero inadempimento alle obbligazioni non comprova lo stato di insolvenza di cui all'art. 5 L.F.;

ritenuto pertanto che non ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

**Rigetta le istanze di fallimento proposte nei confronti della società
in liquidazione.**

Padova, il 18.11.2010

Il Presidente estensore

Spuntello



A large, bold handwritten signature in black ink, appearing to be 'Spuntello'.

II CASO.it